

Codice A1801A

D.D. 23 dicembre 2019, n. 4492

Corsi formazione e aggiornamento abilitazione all'uso attrezzature di lavoro e gestione della sicurezza per gli addetti forestali della Regione Piemonte-Procedura di acquisizione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA. Determinazione a contrarre. Spesa di E. 29.640,00, o.f.i.Imp.Cap.106610/2019 del Bilancio gestionale 2019 C.I.G. Z262AD3529.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di procedere all'acquisizione dei corsi di formazione necessari alle esigenze di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte, individuando il soggetto formatore mediante affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di approvare i seguenti allegati alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale:
 - progetto tecnico redatto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
 - lo schema di lettera di invito;
 - il capitolato tecnico e prestazionale;
3. di impegnare la somma di Euro 29.640,00, di cui Euro 5.344,92 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 in favore della Ditta che si configurerà all'esito della procedura di affidamento sul capitolo 106610/2019 del Bilancio gestionale 2019 - C.I.G.: Z262AD3529;
4. di individuare il RUP nel dirigente del Settore Attività Giuridica e Amministrativa;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero
6. di affidare l'incarico secondo lo schema di contratto che sarà generato dal mercato elettronico della PA.;
7. di appurare che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo;
Codice missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente),
Codice programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione);
Cofog 04.2 Agricoltura, selvicoltura, pesca e caccia
Conto finanziario: U.1.03.02.04.004;
Transazione Unione Europea: 8;
Perimetro sanitario: 3;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013.

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: determinabile successivamente;

P.IVA: determinabile successivamente;

Importo: Euro 29.640,00 o.f.i.;

Dirigente Responsabile: Maria Gambino;

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Marco Raviglione

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Maria Gambino

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2019-2021 – Misura 8.2.3

IL DIRETTORE

Luigi Robino

Allegato

..... lì

Prot.

Spett.

OGGETTO: Corsi di formazione e aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte – Procedura di acquisizione mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA.

Richiesta di offerta.

Spesa presunta di Euro 24.295,08 più IVA 22% pari a Euro 5.344,92.

C.I.G.: Z262AD3529

Visto il progetto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l'acquisizione della fornitura di corsi di formazione e aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte, si invita a far pervenire l'offerta per la fornitura dei corsi di formazione sotto elencati.

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione "Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile Trasporti e Logistica", Settore Attività Giuridica e Amministrativa, corso Bolzano, 44 – 10121 Torino - Tel. 011 4321234
PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

Responsabile del procedimento: Maria Gambino

Il servizio oggetto della prestazione è la fornitura dei seguenti corsi di formazione:

1. corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per 9 operai;
2. corso di aggiornamento annuale per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per 14 operai;
3. corso di formazione per addetti al primo soccorso per 15 operai;
4. corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso per 150 operai;
5. corso di aggiornamento per addetti all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione in caso di pericolo per 150 operai;
6. corso di formazione per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per 10 operai;
7. corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per 168 operai;
8. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 52 operai;
9. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 7 operai;
10. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 20 operai;

11. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici e terne ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 21 operai;
12. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 5 operai.

Le caratteristiche tecniche e i requisiti necessari per lo svolgimento dei corsi sono riportati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 che devono essere attestati con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui si allega link.

L'operatore può partecipare alla procedura singolarmente o in raggruppamento temporaneo con altri operatori, anche non invitati. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.

All'affidatario del contratto non viene richiesta cauzione essendo Società di riconosciuta validità professionale e solidità economica e a fronte di un miglioramento del prezzo offerto dalla Società stessa secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,.

L'offerta ha una validità di 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non è ammessa offerta alla pari, in aumento, indeterminata, parziale, plurima, condizionata, incompleta, pari a zero.

La fornitura del servizio deve essere completata entro il 30 settembre 2020.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nella presente lettera d'invito, nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegati, oltre a quanto stabilito nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico ha l'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali.

Il corrispettivo della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica a:

Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile Trasporti e Logistica, Settore Attività Giuridica e Amministrativa (codice A1801A) corso Bolzano, 44 – 10121 Torino (P. IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG: Z262AD3529.

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico deve compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

L'operatore economico può comunicare, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato

sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente con la Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Attività Giuridica e Amministrativa, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)"

Nello specifico:

i dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'offerta e comunicati alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Attività Giuridica e Amministrativa. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad espletare la procedura;

i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

il Titolare del trattamento dei dati personali è il Settore Attività Giuridica e Amministrativa della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il Delegato al trattamento dei dati è Maria Gambino;

il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;

i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali sono conservati, per il periodo di 5 anni;

i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Privacy e obbligo di riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, sarà nominato dal momento della stipula del contratto, quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai dati necessari per l'adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto medesimo. Quale responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile esterno ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

o o o

L'operatore economico deve presentare esclusivamente per via telematica avvalendosi del sistema del MePA entro le ore del giorno, la seguente documentazione firmata digitalmente:

1) Documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> ;
- Dichiarazione sostitutiva per c_c dedicato;
- Documentazione attestante il possesso da parte dei docenti, ove previsto, dei requisiti stabiliti dal D.l. 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012, punto 2

2) Offerta:

- Offerta economica consistente nell'indicazione del prezzo totale offerto.

Il contratto sarà stipulato mediante procedura generata dal MePA.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
(Maria Gambino)

Si allegano:

- progetto
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- Dichiarazione sostitutiva per c_c dedicato



**DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

SETTORE A1801A – ATTIVITA' GIURIDICA E AMMINISTRATIVA

Corsi di formazione e aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte. Spesa presunta di Euro 29.640,00 o.f.i.

**PROGETTO ai sensi art. 23
comma 14 del D.Lgs 50/2016**

INDICE

- Art. 1 Relazione Tecnica Illustrativa
- Art. 2 Indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- Art. 3 Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura

1. Relazione tecnica illustrativa

Con la D.G.R. n. 11-1409 del 11/5/2015 la Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 23/2008, ha stabilito che ai Settori Tecnici Regionali, facenti capo alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, competono, tra gli altri, la gestione delle attività forestali e gli adempimenti in materia di sicurezza per la progettazione e la realizzazione di interventi in amministrazione diretta negli ambiti territoriali di competenza mediante l'impiego attualmente di 435 operai forestali di cui 251 a tempo indeterminato.

A seguito di successivi provvedimenti organizzativi regionali riguardanti la gestione amministrativa e contrattuale degli addetti forestali di cui sopra, la competenza in materia di amministrazione degli addetti forestali regionali con i relativi adempimenti connessi, tra cui, tra gli altri, quelli inerenti la formazione professionale, è attualmente attribuita al Settore Attività Giuridica e Amministrativa, giusta D.G.R. n. 75-8127 del 14/12/2018.

Con la successiva D.G.R. n. 25-9077 del 27/5/2019 è stata attribuita al Settore medesimo, nella figura del suo responsabile, la funzione di Datore di Lavoro degli addetti forestali regionali con tutti gli adempimenti connessi.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede all'art. 37, commi 1, 3 e 6, che il Datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza del lavoro e in merito ai rischi specifici delle attività lavorative svolte e che tale formazione debba essere periodicamente ripetuta.

A questo proposito l'Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che i lavoratori debbano essere formati su tutti i rischi presenti nel settore di appartenenza della propria azienda e definisce l'articolazione dei percorsi formativi così come l'Accordo Stato Regioni per la formazione specifica all'utilizzo di determinate attrezzature di lavoro del 22/2/2012 in attuazione dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che i lavoratori che utilizzano le attrezzature individuate nell'Accordo stesso ricevano una specifica abilitazione a seguito di un'apposito corso.

La formazione e l'abilitazione devono essere rinnovate ogni 5 anni dalla data del rilascio dell'attestazione del corso iniziale attraverso la partecipazione ad un corso di aggiornamento.

Il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede agli articoli 37, comma 10, 47 e 50, comma 1, lett. g), che in tutte le aziende siano designati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza relativamente ai rischi specifici esistenti negli ambiti di competenza. Tale formazione deve essere assicurata dal Datore di Lavoro e deve essere aggiornata annualmente.

Il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce all'art. 37, comma 9, che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei luoghi di lavoro ricevano, secondo le disposizioni del D.M. 10/03/1998, un'adeguata e specifica formazione e un successivo aggiornamento periodico con cadenza triennale, sulla base delle indicazioni dei VV.FF..

Il Decreto Interministeriale 15/7/2003, n. 388 stabilisce i requisiti e regola la formazione degli addetti al primo soccorso designati all'interno delle aziende secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare prevede che la formazione venga ripetuta con cadenza triennale.

La normativa in materia sancisce l'obbligo della partecipazione agli eventi formativi per tutti i lavoratori.

Alla luce di quanto sopra esposto la Regione Piemonte intende procedere all'effettuazione dei seguenti corsi di formazione rivolti agli addetti forestali:

- corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- corso di aggiornamento annuale per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- corso di formazione per addetti al primo soccorso;
- corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso;
- corso di aggiornamento per addetti all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione in caso di pericolo;
- corso di formazione per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012;

- corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012;
- corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012;
- corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici e terne ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012;
- corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012.

2. Indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione delle forniture in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" in quanto a fronte della possibile presenza di rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale [...]", e conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza.

3. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura

| | | |
|------------------------------|------|-----------|
| IMPORTO COMPLESSIVO (O.F.E.) | Euro | 24.295,08 |
| ONERI PER LA SICUREZZA | Euro | 0,00 |
| I.V.A. | Euro | 5.344,92 |
| IMPORTO COMPLESSIVO (O.F.I.) | Euro | 29.640,00 |



**DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA,
FORESTE, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

SETTORE A1801A – ATTIVITA' GIURIDICA E AMMINISTRATIVA

Corsi di formazione e aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte. Spesa presunta di Euro 29.640,00 o.f.i.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto
- Art. 2 - Specifiche tecniche minime
- Art. 3 - Documenti tecnici
- Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 - Importo del contratto
- Art. 7 - Verifica di conformità
- Art. 8 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 10 - Penali
- Art. 11 - Risoluzione del contratto
- Art. 12 - Recesso
- Art. 13 - Tutela dei lavoratori
- Art. 14 - Sicurezza
- Art. 15 - Tracciabilità finanziaria
- Art. 16 – Privacy e obbligo di riservatezza
- Art. 17 - Trasparenza e anticorruzione
- Art. 18 - Spese contrattuali
- Art. 19 - Definizione delle controversie
- Art. 20 - Norma di chiusura

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti corsi di formazione e aggiornamento per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro e per la gestione della sicurezza per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte:

1. corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per 9 operai;
2. corso di aggiornamento annuale per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per 14 operai;
3. corso di formazione per addetti al primo soccorso per 15 operai;
4. corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso per 150 operai;
5. corso di aggiornamento per addetti all'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione in caso di pericolo per 150 operai;
6. corso di formazione per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per 10 operai;
7. corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per 168 operai;
8. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 52 operai;
9. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 7 operai;
10. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 20 operai;
11. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici e terne ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 21 operai;
12. corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 per 5 operai.

Art. 2 - Specifiche tecniche minime

1. I corsi di formazione 1 e 2 dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008.
2. I corsi di formazione 3 e 4 dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dal D.M. 388/2003 art. 3.
3. Il corso di formazione 5 dovrà essere effettuato secondo la nota del Dipartimento VV.FF.-DCFORM, prot. n. 5987 del 23/2/2011.
4. I corsi di formazione 6 e 7 dovranno essere effettuati secondo le modalità, la durata e i contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, rep. 221.
5. I corsi di formazione 8, 9, 10, 11 e 12 dovranno essere effettuati secondo le modalità, la durata e i contenuti stabiliti dall'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012.
6. Le lezioni dovranno essere tenute presso la vostra sede di Alba (CN) oppure presso sedi e località messe a disposizione dall'Amministrazione in accordo tra le parti; anche le date di svolgimento dei corsi saranno concordate con la stazione appaltante entro i limiti temporali stabiliti nel presente capitolato.
7. Le sedi e le località dovranno essere idonee all'attività formativa prevista e in regola con le normative sulla sicurezza.
8. I docenti dovranno possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 e dall'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012, punto 2.
9. I titoli di idoneità all'attività formativa dei docenti dovranno essere prodotti dall'ente formativo come requisiti specifici all'atto dell'offerta, pena l'esclusione.
10. Per i corsi 8, 9, 10, 11 e 12 è necessario che la Società sia iscritta all'Elenco dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte.
11. Il soggetto formatore dovrà fornire:

- a) i programmi dei corsi;
- b) le dispense e il materiale informativo da distribuire ai discenti;
- c) copie dei questionari scritti finali somministrati;
- d) gli attestati.

Art. 3 - Documenti tecnici

Di seguito si riportano le schede specifiche di ogni singolo corso con le caratteristiche tecniche necessarie alla realizzazione.

Corso 1

Descrizione: corso di formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) comma 11 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. durata ore 32 (azienda con numero dipendenti > 50).

Formazione normata: comma 11 dell'articolo 37 del D. lgs 81/08.

Durata: 8 ore .

Fruizione: teorica.

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi ed il materiale didattico utilizzato per il corso dovranno essere messi a disposizione dall'ente formativo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 9 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovrà essere prevista una prova di verifica finale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto al corso di aggiornamento.

Riconoscimento di organismi di terza parte: i contenuti del corso, la metodologia utilizzata e la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. I soggetti formatori e i docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in particolare di quelli indicati nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 2

Descrizione: corso di aggiornamento per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) comma 11 dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. durata ore 8 (azienda con numero dipendenti > 50).

Formazione normata: comma 11 dell'articolo 37 del D. lgs 81/08.

Durata: 8 ore .

Fruizione: teorica.

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi ed il materiale didattico utilizzato per il corso dovranno essere messi a disposizione dall'ente formativo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 14 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovrà essere prevista una prova di verifica finale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto al corso di aggiornamento.

Riconoscimento di organismi di terza parte: i contenuti del corso, la metodologia utilizzata e la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. I soggetti formatori e i docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in particolare di quelli indicati nel Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 3

Descrizione: corso per addetto al Primo Soccorso come previsto dagli artt. 18, 36, 37 e 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 3 D.M. 388/03 per aziende del gruppo A.

Formazione normata: art. 3 del D.M. 388/2003

Durata: 16 ore .

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi e le attrezzature per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le sedi per la realizzazione del corso dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 15 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%): 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento dell'abilitazione previa prova di verifica finale.

Riconoscimento di organismi di terza parte: i contenuti del corso, la metodologia utilizzata la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 388/2003. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 4

Descrizione: corso di aggiornamento addetto al Primo Soccorso come previsto dagli artt. 18, 36, 37 e 45 del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 3 D.M. 388/03 per aziende del gruppo A.

Formazione normata: aggiornamento ai sensi D.M. 388/2003

Durata: 6 ore .

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi e le attrezzature per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le sedi per la realizzazione del corso dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 150 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%): 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento dell'abilitazione previa prova di verifica finale.

Riconoscimento di organismi di terza parte: i contenuti del corso, la metodologia utilizzata la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 388/2003. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 5

Descrizione: corso di aggiornamento per addetto all'antincendio e evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/1998. Rischio medio.

Formazione normata: ai sensi dell'art. 7 e dell'Allegato IX del D.M. 10/03/1998 e dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008. Aggiornamento ai sensi della nota Dipartimento VVF – DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011.

Durata: 5 ore.

Fruizione: teorico-pratica.

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: i discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi e le attrezzature utilizzate per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le aree per la parte pratica e le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e le aule idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 150 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%): 90 % della durata del corso.

Prova finale di verifica: al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di aggiornamento dell'abilitazione previa prova di verifica finale.

Riconoscimento di organismi di terza parte: i contenuti del corso, la metodologia utilizzata e la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto nella nota Dipartimento VVF – DCFORM, prot n. 5987 del 23 febbraio 2011. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013. Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 6

Descrizione: corso per preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221, allegato A punto 5, durata ore 8)

Formazione normata: ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221, allegato A punto 9

Durata : 8 ore

Fruizione: teorica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 10 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovrà essere prevista una prova di verifica finale secondo quanto previsto dal punto 5 dell'allegato A dell'Accordo del 21/12/2011 rep. 221 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata e la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 7

Descrizione: corso di aggiornamento per preposti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221, allegato A punto 9, durata ore 6)

Formazione normata: ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221, allegato A punto 9

Durata : 6 ore

Fruizione: teorica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 168 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovrà essere prevista una prova di verifica finale secondo quanto previsto dal punto 5 dell'allegato A dell'Accordo del 21/12/2011 rep. 221 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata e la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 8

Descrizione: corso di aggiornamento della formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote per operai forestali dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 81/2008 (Punto 6 allegato A e allegato VIII Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012; durata ore 4).

Formazione normata: ai sensi dell'allegato A punto 6 e allegato VIII dell'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Durata : 4 ore di cui almeno 3 ore modulo pratico (Allegato A dell'Accordo n. 281 articolo B punti 3.1 e 3.2 dell'Accordo n. 281 del 22/02/2012).

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi, le attrezzature e le macchine utilizzate per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le aree per la parte pratica dovranno essere idonee come previsto dall'allegato I dell'Accordo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 52 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovranno essere previste le prove di verifica finale secondo quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento all'abilitazione.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata , la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti formatori dovranno essere iscritti all'Elenco dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A articolo B punto 2.1 dell'Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012 riferiti ai cinque anni precedenti la data della gara.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 9

Descrizione: corso di aggiornamento della formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli per operai forestali dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 81/2008 (Punto 6 allegato A e allegato VIII Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012; durata ore 4).

Formazione normata: ai sensi dell'allegato A punto 6 e allegato VIII dell'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Durata : 4 ore di cui almeno 3 ore modulo pratico (punto 3.1 e 3.2).

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi, le attrezzature e le macchine utilizzate per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le aree per la parte pratica dovranno essere idonee come previsto dall'allegato I dell'Accordo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 7 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovranno essere previste le prove di verifica finale secondo quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento all'abilitazione.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata , la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti formatori dovranno essere iscritti all'Elenco dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A articolo B punto 2.1 dell'Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012 riferiti ai cinque anni precedenti la data della gara.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 10

Descrizione: corso di aggiornamento della formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici per operai forestali dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 81/2008 (Punto 6 allegato A e allegato IX Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012; durata ore 4).

Formazione normata: ai sensi dell'allegato A punto 6 e allegato IX dell'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Durata : 4 ore di cui almeno 3 ore modulo pratico (punto 3.1 e 3.2).

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi, le attrezzature e le macchine utilizzate per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le aree per la parte pratica dovranno essere idonee come previsto dall'allegato I dell'Accordo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 20 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovranno essere previste le prove di verifica finale secondo quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento all'abilitazione.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata, la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti formatori dovranno essere iscritti all'Elenco dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A articolo B punto 2.1 dell'Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012 riferiti ai cinque anni precedenti la data della gara.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 11

Descrizione: corso di aggiornamento della formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici e terne per operai forestali dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 81/2008 (Punto 6 allegato A e allegato IX Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012; durata ore 4).

Formazione normata: ai sensi dell'allegato A punto 6 e allegato IX dell'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Durata : 4 ore di cui almeno 3 ore modulo pratico (punto 3.1 e 3.2).

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi, le attrezzature e le macchine utilizzate per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le aree per la parte pratica dovranno essere idonee come previsto dall'allegato I dell'Accordo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 21 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovranno essere previste le prove di verifica finale secondo quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento all'abilitazione.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata, la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti formatori dovranno essere iscritti all'Elenco dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A articolo B punto 2.1 dell'Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012 riferiti ai cinque anni precedenti la data della gara.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Corso 12

Descrizione: corso di aggiornamento della formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne per operai forestali dipendenti della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 81/2008 (Punto 6 allegato A e allegato IX Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012; durata ore 4).

Formazione normata: ai sensi dell'allegato A punto 6 e allegato IX dell'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Durata : 4 ore di cui almeno 3 ore modulo pratico (punto 3.1 e 3.2).

Fruizione: teorico-pratica

Data inizio : 23 dicembre 2019

Data fine: 30 settembre 2020

Sede di erogazione del corso: I discenti provengono da tutto il territorio regionale. La sede di svolgimento del corso dovrà essere sul territorio piemontese in località facilmente raggiungibile con i normali mezzi di trasporto. Le sedi, le attrezzature e le macchine utilizzate per la parte pratica dovranno essere messe a disposizione dall'ente formativo. Le aree per la parte pratica dovranno essere idonee come previsto dall'allegato I dell'Accordo. Le aule per le parti teoriche dovranno essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed idonee a contenere il numero dei partecipanti.

Partecipanti: 5 operai forestali dipendenti dei Settori Tecnici della Regione Piemonte.

Frequenza obbligatoria per partecipante (%) : 90 % della durata del corso

Prova finale di verifica: dovranno essere previste le prove di verifica finale secondo quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei corsi dovrà essere rilasciato l'attestato di frequenza e profitto di aggiornamento all'abilitazione.

Riconoscimento di organismi di terza parte: I contenuti dei corsi, la metodologia utilizzata , la documentazione rilasciata e lo svolgimento complessivo del corso dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Accordo n. 281 del 22/02/2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. I soggetti formatori dovranno essere iscritti all'Elenco dei soggetti formatori abilitati della Regione Piemonte. I docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A articolo B punto 2.1 dell'Accordo Stato Regioni n. 281 del 22/02/2012 riferiti ai cinque anni precedenti la data della gara.

Prima dell'avvio dei corsi si richiede bozza del programma del corso.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle indicazioni del progetto e del presente capitolato, e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b) l'offerta economica dell'Appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 - Importo del contratto

1. Il quadro economico di spesa è di seguito riportato:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Importo complessivo (o.f.e.) | Euro 24.295,08 |
| Oneri per la sicurezza | Euro 0,00 |
| I.V.A. | Euro 5.344,92 |
| Importo complessivo (o.f.i.) | Euro 29.640,00 |

Art. 7 - Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto.

2. Potranno essere effettuati controlli a sorpresa da parte dell'Amministrazione durante lo svolgimento dei corsi di formazione al fine di verificare la conformità rispetto ai requisiti tecnici e professionali richiesti.
3. Al termine dei corsi il soggetto formatore dovrà fornire:
 - a) i programmi dei corsi;
 - b) le dispense e il materiale informativo da distribuire ai discenti;
 - c) copie dei questionari scritti finali somministrati;
 - d) gli attestati.
4. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile unico del procedimento (RUP) entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

Art. 8 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. L'appaltatore potrà emettere regolare fattura solo dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 8, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
6. I corrispettivi del servizio espletato saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile Trasporti e Logistica, Settore Attività Giuridica e Amministrativa (codice A1801A) corso Bolzano, 44 – 10121 Torino (P. IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del servizio e allo svincolo della garanzia qualora prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 9 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di

acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 10 - Penali

1. Per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali si applica la penale nella misura del 1 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata e concordata con l'Amministrazione per l'inizio di ciascun corso, con un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno e fermo restando il periodo entro il quale la prestazione deve essere completata.
2. La penalità verrà applicata dal Settore Attività Giuridica e Amministrativa della Regione Piemonte con semplice notifica scritta all'appaltatore e relativa richiesta di emissione di nota di credito, senz'altra misura amministrativa o legale.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura o l'esecuzione di ogni altra prestazione contrattuale, dovranno essere notificate e provate con PEC a: Settore Attività Giuridica e Amministrativa - PEC: operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere, eventuali proroghe e quindi non applicare le penali.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 12 - Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art.14 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art.15 - Tracciabilità finanziaria

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:
 - a) l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di antimafia ") e s.m.i;
 - b) l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
 - d) la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art.3, comma 1, della legge 136/2010;
 - e) l'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al punto 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

16. Privacy e obbligo di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.
2. L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, sarà nominato dal momento della stipula del contratto, quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai dati necessari per l'adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto medesimo. Quale responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile esterno ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 17 - Trasparenza e anticorruzione

1. Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
2. L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato;
3. Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto;
4. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Art. 18 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 19 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.